

# Allegato B

P.O.F. - ITIS "Artom"

# REGOLAMENTO DI ISTITUTO

**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  
"ALESSANDRO ARTOM"**



## **PREMESSA**

Il presente "Regolamento d'Istituto" costituisce attuazione interna dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", approvato con D.P.R. 24/06/1998 n. 249, in armonia con i principi generali del sistema scolastico e dell'ordinamento giuridico. Esso costituisce documento fondamentale d'Istituto ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, previa consultazione degli studenti attraverso i rappresentanti di classe. La medesima procedura è seguita per le integrazioni o modificazioni che si rendessero necessarie.

Al fine di favorire la doverosa conoscenza dei documenti fondamentali della scuola, una copia del Regolamento interno è affissa in Sala insegnanti, altra copia è conservata all'albo. Ciascuno studente all'atto dell'iscrizione, viene fornito di una copia del documento.

Gli studenti, o coloro che vi abbiano interesse, possono presentare reclamo contro le violazioni del Regolamento al Dirigente dell'amministrazione scolastica periferica, che decide in via definitiva, previo parere vincolante di un apposito Organo di garanzia costituito a livello provinciale.

<b>I</b>	<b>Frequenza delle lezioni</b>
<b>II</b>	<b>Diritti statutari</b>
<b>III</b>	<b>Diritti di assemblea</b>
<b>IV</b>	<b>Principi sui doveri e sulla disciplina</b>
<b>V</b>	<b>Infrazioni e sanzioni</b>
<b>VI</b>	<b>Procedimenti disciplinari</b>
<b>VII</b>	<b>Organo di garanzia</b>
<b>VIII</b>	<b>Modifiche, interpretazione e pubblicità del regolamento</b>
<b>Allegato 1</b>	<b>Mancanze disciplinari e relative sanzioni</b>
<b>Allegato 2</b>	<b>Regolamento viaggi d'istruzione e uscite didattiche</b>

## **I – FREQUENZA DELLE LEZIONI**

La frequenza alle lezioni è un diritto e un dovere e costituisce elemento per la valutazione della condotta. Le assenze dovranno essere giustificate da un genitore per gli studenti minorenni su apposito libretto. La giustificazione dovrà essere consegnata il giorno del rientro a scuola e sarà controfirmata sul libretto e annotata sul registro dal docente della prima ora.

### **1.1 GIUSTIFICAZIONI ASSENZE, USCITE ED ENTRATE IN RITARDO**

- Gli alunni sono tenuti a giustificare le assenze e le entrate in ritardo il primo giorno di rientro a scuola e comunque non oltre il terzo giorno. Trascorso detto termine, i genitori degli allievi minorenni verranno informati telefonicamente dell'inadempienza dalla Segreteria Didattica. La mancata giustificazione dopo tre giorni potrà essere sanzionata con una nota disciplinare sul registro di classe e potrà influire negativamente sulla condotta. Anche gli allievi maggiorenni hanno il dovere di presentare la giustificazione nei tempi prescritti.

### **1.2 GIUSTIFICAZIONI PERMANENTI**

- Per motivi di trasporto, riguardanti studenti residenti fuori Asti e/o Canelli, o per attività sportive potranno essere concessi permessi permanenti di ingresso od uscita fuori orario, previa presentazione di documentazione. In tal caso i genitori si assumono il compito di provvedere al recupero delle attività previste in dette ore. Tali permessi potranno essere revocati in qualsiasi momento qualora se ne ravvisi un uso illegittimo.

### **1.3 ENTRATA POSTICIPATA/USCITA ANTICIPATA**

- Nel caso di entrata posticipata e/o uscita anticipata occasionale, e solo per motivate ragioni, l'ingresso sarà possibile non dopo le ore 10,00 e l'uscita non prima delle ore 12,00.
- Il Docente in servizio nella classe, prima delle ore 10,00 e dopo le ore 12,00, è delegato dal Dirigente Scolastico alle relative autorizzazioni. Negli altri casi la concessione o non autorizzazione sarà disposta dal Dirigente scolastico o dal Collaboratore Vicario.

### **1.4 ALUNNI MINORENNI**

- Le uscite anticipate occasionali per i minorenni potranno avere luogo solamente in presenza di un genitore o di un suo delegato (con delega scritta) che firmerà sul registro di classe. Solo in caso eccezionale di impedimento si potrà procedere tramite avviso telefonico, con riscontro e richiamata da parte della segreteria alunni.

- L'entrata in ritardo per gli studenti minorenni non forniti di permesso con la firma del genitore deve essere giustificata sul libretto il giorno successivo.

### **1.5 ALUNNI MAGGIORENNI**

- Gli alunni maggiorenni potranno giustificare personalmente i permessi di uscita anticipata o ingresso posticipato.

### **1.6 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA**

#### **a) libretto scolastico**

- Il libretto scolastico è il documento ufficiale di comunicazione tra scuola-famiglia: i genitori all'inizio dell'anno scolastico avranno cura di depositare subito sul libretto stesso la loro firma .
- E' necessario che a sottoscrivere ogni comunicazione sia il genitore che ha depositato la firma sul libretto.
- Ogni comunicazione riguardante assenze, ritardi, richiesta di uscita anticipata o entrata posticipata devono essere fatte solo tramite libretto scolastico.
- Non verranno accettate comunicazioni sul diario o altra forma.
- In caso di smarrimento o di esaurimento del libretto, gli interessati dovranno farne denuncia in segreteria didattica e chiedere il duplicato il più rapidamente possibile : in tal caso verrà addebitato il costo del libretto (€ 5,00) rivedibile con provvedimento del Consiglio di Istituto.

#### **b) Rapporti genitori-insegnanti**

- I colloqui con gli insegnanti e/o con il Coordinatore di Classe si svolgono secondo le modalità definite dal Collegio dei docenti ad inizio anno scolastico e comunicate alle famiglie tramite gli alunni stessi.

#### **c) Rapporti con il Dirigente Scolastico**

- Il Dirigente scolastico riceve su appuntamento tutti i giorni lavorativi e di apertura della scuola.
- Accesso alla Segreteria didattica
- Sulla base delle esigenze e delle opportunità, in accordo con il Consiglio di Istituto, il responsabile dei Servizi di Segreteria (DSGA) definisce e comunica agli alunni e alle famiglie l'orario di apertura della segreteria.
- L'orario di apertura della segreteria è pubblicato sul sito della scuola (WWW.ARTOM.IT) all'inizio di ogni anno scolastico.

#### **d) Altre forme di comunicazioni scuola-famiglia**

- Altre comunicazioni da parte della scuola alle famiglie saranno inoltrate sul diario degli alunni o ancora mediante avviso scritto inviato alle famiglie tramite gli alunni (in tal caso verrà utilizzato un cedolino da sottoscrivere da parte dei genitori e da riconsegnare il giorno successivo a scuola)

### **1.7 REGISTRO ELETTRONICO (sede ASTI)**

- Ogni famiglia/studente riceverà un codice ed una password per accedere al registro elettronico su cui verranno annotate le valutazioni scritte orali e pratiche.

## **II - DIRITTI STATUTARI**

### **2.1 DIRITTO DELLA PERSONALITA'**

1. Gli studenti hanno diritto assoluto al rispetto della loro dignità, senza distinzione di sesso, di razza, di età, di opinioni politiche e religiose, e di ogni altra condizione personale e sociale.
2. È tutelato il diritto dello studente alla riservatezza, in ordine a situazioni e vicende di carattere strettamente personale o familiare, che esulino dalla vita scolastica.
3. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

### **2.2 DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO**

1. Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata e pluralista, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e favorisca uno sviluppo libero e armonico della personalità, una serena consapevolezza del proprio corpo, un equilibrato rapporto con la natura e con l'ambiente. Lo studente ha diritto ad una offerta formativa in linea con l'evoluzione delle conoscenze. Lo studente ha diritto ad una adeguata educazione civica, che comprenda la conoscenza delle regole fondamentali della convivenza civile, dell'organizzazione dello Stato, dei diritti e doveri dei cittadini.

2. Il diritto degli studenti all'apprendimento è garantito dalla scuola con un corretto orientamento, con un insegnamento volto alla trasmissione ed all'elaborazione di conoscenze, all'acquisizione di capacità critica e di un metodo di studio e di ricerca, con un'organizzazione della didattica intesa a favorire lo sviluppo di autonome abilità, con l'educazione motoria e sportiva, nel rispetto delle attitudini di ognuno, con l'apertura al mondo del lavoro. Il diritto all'apprendimento comprende la possibilità di vedere valorizzate le inclinazioni personali, di formulare richieste e di sviluppare temi liberamente scelti, di godere di una sufficiente continuità didattica, di ricevere il necessario aiuto e un insegnamento personalizzato, con particolare attenzione ai casi di ritardi e di difficoltà. Nel diritto all'apprendimento rientra anche il diritto a ricevere risposte sui temi dello sviluppo corporeo, sessuale e psico-affettivo.

3. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento, ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola; tali attività sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

4. Gli studenti portatori di handicap hanno diritto, secondo le vigenti disposizioni, a percorsi di apprendimento individualizzati e, in ogni caso, alla fattiva solidarietà di tutte le componenti della scuola.

5. Al fine di rendere effettivi i diritti di cui sopra la scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche in situazione di handicap; servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica; offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni.

6. È assicurata agli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome, nelle forme e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

### **2.3 DIRITTO D'INFORMAZIONE**

1. Gli studenti hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la scuola, così da poter partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della comunità scolastica.

2. Data e modalità delle prove scritte devono essere comunicate preventivamente agli studenti. La loro durata deve essere proporzionata alle difficoltà delle prove stesse. Compatibilmente con l'orario scolastico deve evitarsi la concomitanza di più prove scritte in un medesimo giorno.

3. Le scelte di competenza degli organi scolastici in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico, devono risultare da un dialogo costruttivo attivato con gli studenti, pur nella diversità dei ruoli, principalmente attraverso la partecipazione dei loro rappresentanti negli organi collegiali della scuola. Gli studenti hanno diritto ad essere resi partecipi, in modo completo e trasparente, pur nel rispetto della libertà di insegnamento, del piano di lavoro e del programma dei rispettivi docenti.

### **2.4 DIRITTO ALLA TRASPARENZA**

1. Ogni studente ha diritto in tutte le prove (scritte, orali e pratiche) ad una valutazione trasparente, quanto più possibile tempestiva e motivata, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i punti di forza e di debolezza, e a migliorare il suo rendimento.

2. In base alle vigenti norme di legge, in particolare la L. 241/90 e il D.P.R. 352/92 e successive integrazioni, agli studenti e alle loro famiglie spetta il diritto di accesso a tutti gli atti e i documenti relativi alla loro carriera scolastica (verbali, registri, compiti, ecc.) per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connessi a ricorsi. Le modalità della richiesta per prenderne visione o estrarne copia, nel rispetto della riservatezza di cui alla L. 675/96, sono specificate presso la Segreteria amministrativa.

### **2.5 DIRITTO AL RIPOSO**

1. Lo studio in ore extrascolastiche è ineliminabile. È tuttavia necessario che le attività dei docenti siano coordinate in modo da non creare inutili sovraccarichi di impegni di studio e da non concentrare gli stessi in alcuni giorni della settimana.

2. Il diritto al riposo festivo degli alunni è assicurato compatibilmente con l'orario scolastico e con le conseguenti esigenze didattiche di ciascun insegnante. Per quanto possibile si dovrà evitare di assegnare, in giorno prefestivo, compiti scolastici da svolgere a casa per il giorno postfestivo, nonché di programmare, in giorno prefestivo, interrogazioni o prove scritte da tenersi nel giorno postfestivo.

## **2.6 DIRITTO ALL'AUTO-ORGANIZZAZIONE**

1. Gli studenti hanno diritto di costituire associazioni interne alla scuola, per legittimi scopi di ordine sociale, culturale, sportivo o ricreativo. Ad esse possono prendere parte anche ex studenti dell'Istituto. Tali associazioni, sulla base del loro programma, devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio d'Istituto, che dispone altresì in merito all'utilizzo di locali e attrezzature scolastiche per le attività extracurricolari, anche in ore pomeridiane.

2. Ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto nonché ai rappresentanti di classe, eventualmente costituiti in Comitato studentesco, è assicurata piena collaborazione da parte delle altre componenti scolastiche, nel rispetto delle vigenti disposizioni e senza pregiudizio per l'attività di apprendimento/insegnamento, per l'esercizio dei diritti degli studenti e per lo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, garantendo concreta possibilità di informazione e di consultazione nei confronti della base studentesca e di altre rappresentanze a livello locale e nazionale.

3. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta motivata attraverso i rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante consultazione, che coinvolga i rappresentanti di classe o, in casi di straordinaria importanza, tutti gli alunni riuniti in assemblea d'Istituto.

## **III - DIRITTI DI ASSEMBLEA**

### **3.1 DIRITTO DI ASSEMBLEA**

1. Gli studenti hanno diritto di riunione in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste da disposizioni di legge (articoli 12, 13 e 14 del Testo Unico delle norme sulla scuola, approvato con Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994).

2. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

### **3.2 ASSEMBLEE DI ISTITUTO E DI CLASSE**

1. Le assemblee possono essere di classe o di Istituto. In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

2. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o su richiesta del dieci per cento degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico. L'assemblea di classe è convocata dai rappresentanti della classe; data e ordine del giorno sono previamente comunicati al Capo d'Istituto, d'intesa con i docenti interessati.

3. L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

4. È consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto e di una di classe al mese, nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. Non è consentito utilizzare nel mese o nei mesi successivi le ore eventualmente non utilizzate ai fini di assemblea nel corrispondente mese. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

5. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, e in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli

studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

6. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

7. All'assemblea di classe o di Istituto devono poter assistere, oltre al Capo d'istituto o un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

8. Il Comitato studentesco, se costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

### **3.3 COMITATO STUDENTESCO**

1. Il Comitato studentesco di Istituto, previsto dalla legge quale organo eventuale, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe. Oltre ai compiti espressamente previsti in materia di assemblea di Istituto, esso può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto oppure svolgere altri compiti eventualmente affidati dagli studenti in ordine a tematiche inerenti alla scuola.

2. Non sono applicabili al Comitato studentesco le prerogative che la legge prevede per le assemblee di classe e d'Istituto. Tuttavia, compatibilmente con la disponibilità dei locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il Dirigente Scolastico, previa deliberazione generale del Consiglio d'Istituto, può consentire, di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni di tale Comitato, da tenersi fuori dall'orario delle lezioni.

## **IV - PRINCIPI SUI DOVERI E SULLA DISCIPLINA**

### **4.1 DOVERI DELLO STUDENTE**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

2. Al suono della prima campana di inizio lezioni o di ripresa delle lezioni dopo l'intervallo gli alunni si recheranno sollecitamente nelle rispettive aule.

3. Durante le ore di lezione resteranno nelle rispettive aule o laboratoria cui vengono condotti dagli insegnanti.

4. Le uscite degli allievi dalle aule durante le ore di lezione debbono essere limitate ai casi di necessità (sempre un solo alunno per volta).

5. Ai laboratori o ad altri ambienti scolastici: palestra, biblioteca, sala riunione, ecc..., gli alunni possono accedere solo in presenza dell'insegnante. In tali ambienti gli alunni sono tenuti ad osservare rigorosamente le norme comunicate dai docenti che sono anche responsabili della sicurezza e della cura delle attrezzature e degli arredi.

6. Gli spostamenti collettivi per il cambio di aula o di laboratorio o palestra devono avvenire in ordine e silenziosamente; nei brevi intervalli per il cambio dell'insegnante gli studenti devono mantenere un contegno corretto, evitando comportamenti che potrebbero degenerare anche in incidenti, senza soffermarsi alle macchinette.

7. Alla segreteria didattica gli alunni potranno accedere dalle ore 10,30 alle ore 12,00.

8. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi. In particolare devono tenere un comportamento corretto durante le lezioni e prestare la massima attenzione : volendo chiedere spiegazioni all'insegnante, alzeranno la mano ed attenderanno l'autorizzazione a parlare.

Gli alunni si impegnano inoltre a mantenere ordinata e pulita la loro aula (o laboratorio) a deporre rifiuti e carte negli appositi contenitori, per motivi di sicurezza a non uscire sulle sale di sicurezza , se non necessario, a non sporgeris dalle finestre e ad osservare le norme di comportamento da tenersi in caso di emergenza.

9. E' fatto divieto di correre, schiamazzare, giocare, spingersi, fare scherzi pericolosi per sé e gli altri durante il cambio d'ora, durante gli spostamenti da un luogo ad un altro dell'istituto durante l'intervallo.  
10. E' assolutamente vietato usare espressioni volgari, offensive o che siano contrarie alle finalità educative della scuola.

11. L'alunno che si reca ai servizi igienici è tenuto a lasciare in ordine e pulito gli ambienti, evitando di intasare gli scarichi.

12. E' assolutamente raccomandato a tutto gli studenti di avere un decoro nel vestire, per rispetto nei confronti del personale e della caratterizzazione della scuola.

13. Sulla base delle disposizioni vigenti è vietato a tutti fumare nei locali della scuola. E' altresì vietato agli studenti l'uso dell'ascensore.

**14. E' assolutamente vietato a tutti l'uso dei telefoni cellulari (fanno eccezione gli insegnanti responsabili per la sicurezza) durante le attività didattiche.** Pertanto i possessori di tali strumenti avranno cura di tenerli spenti durante le ore di lezione.

In caso contrario gli insegnanti sono autorizzati a sequestrare temporaneamente gli apparecchi che consegneranno in presidenza, dove potranno essere ritirati solo al termine dell'attività scolastica.

Dopo due infrazioni a questa norma, gli alunni saranno soggetti a sanzioni disciplinari previste nel Regolamento di disciplina.

#### **4.2 RAPPORTO CON LE COSE**

Poiché la scuola nel suo insieme e le singole attrezzature sono beni della comunità scolastica messi a disposizione di docenti ed alunni, tutti sono tenuti a curarne la buona conservazione e l'efficienza. In particolare, gli alunni avranno la massima cura degli arredi, degli strumenti, delle macchine:

Sono tenuti a segnalare subito all'insegnante in cattedra eventuali danni constatati. Se non osservano questa norma, l'alunno o il gruppo di alunni che per ultimi hanno operato nell'aula, nel laboratorio o in altro ambiente in cui viene rilevato il danno saranno ritenuti responsabili, e tenuti a risarcire il danno, nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di Istituto.)

1. I docenti dovranno porre la massima attenzione affinché gli arredi, gli strumenti e le macchine utilizzate durante lo svolgimento dell'attività didattica vengano usati solo per il fine a cui sono destinati. In particolare per i laboratori vanno definite e comunicate norme precise al fine di evitare utilizzi impropri.
2. Durante l'intervallo tutti gli alunni lasceranno le loro aule per passare il momento di pausa nei corridoi, sotto la sorveglianza dei docenti incaricati.
3. I docenti hanno l'obbligo di vigilare, sia durante le lezioni sia durante l'intervallo, sul comportamento degli alunni, in modo da evitare che si rechino danno alle persone e alle cose. Eventuali danni da essi constatati o ad essi segnalati, nelle aule o in altri ambienti didattici, vanno comunicati immediatamente alla Dirigenza. Ognuno è tenuto a custodire beni di sua proprietà. La scuola non risponde di beni od oggetti personali (libri, occhiali, denaro, preziosi, telefoni cellulari ... ) lasciati incustoditi o dimenticati nelle aule o in altri ambienti della scuola.
4. L'accesso alla palestra per le lezioni di Educazione Fisica richiede che gli alunni abbiano l'abbigliamento idoneo. Gli alunni possono sostare negli spogliatoi solo per il tempo strettamente necessario a cambiarsi. Coloro che non partecipano alle lezioni di Educazione Fisica (perché esonerati) restano comunque sotto la vigilanza didattica dell'insegnante.  
Anche per la palestra vanno definite e comunicate dagli insegnanti di Ed. Fisica norme adeguate.
5. Apposite norme saranno adottate per il funzionamento di biblioteca, laboratori, aule audiovisivi, che saranno lette e affisse nei diversi locali.

#### **4.3 CUSTODIA DEI LOCALI E DEI MATERIALI**

1. I laboratori, le aule speciali, le palestre, gli uffici, le biblioteche ed in genere i locali in cui sono custoditi i beni di valore rilevante devono rimanere chiusi a chiave, se non custoditi, nelle ore in cui non vengono utilizzati. Le chiavi dei predetti locali sono custodite a cura dei collaboratori scolastici in un' apposita bacheca e possono essere prelevate previa apposizione della firma sul registro, ove verranno indicati anche l'ora di prelievo e quella di restituzione.
2. Sono autorizzati a prelevare le chiavi gli insegnanti che usano i locali per ragioni didattiche, gli aiutanti tecnici e gli assistenti Amministrativi (solamente ai locali a cui sono addetti) ed i Collaboratori Scolastici (solo per i locali in cui devono prestare servizio). Il consegnatario della chiave risponde dello stato dei locali, strumenti e arredi per tutto il periodo della consegna.
3. Il consegnatario che entrando nei locali verifica l'esistenza di danni o la mancanza di oggetti deve avvertire quanto prima il Dirigente Scolastico.

4. Gli ingressi dell'istituto devono essere sempre custoditi.
5. Gli strumenti, gli arredi ed ogni altro bene mobile di proprietà dell'istituto possono essere trasportati fuori dall'istituto solo nei seguenti casi: per ragioni di servizio o manutenzione, previa autorizzazione della Direzione; per essere utilizzati in esercitazioni didattiche esterne delle classi, accompagnate dal rispettivo insegnante, che è tenuto a chiedere alla Direzione l'autorizzazione a trasportare l'oggetto all'esterno.

#### **4.4. DANNO AL MATERIALE O AGLI ARREDI**

- Chi provoca danni al materiale o alle strutture dell'Istituto è tenuto a rifondere il danno provocato, se questo è dovuto a ingiustificabile ignoranza, incuria o dolo. Gli accertamenti sulla responsabilità degli allievi, relativamente al danno provocato, sono eseguiti o dal Dirigente Scolastico, se l'importo del danno pro capite è modesto; o dal Consiglio di Istituto, se l'importo del danno è rilevante.

#### **4.5 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, nonché al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Pertanto, nell'ambito della comunità scolastica, potranno essere proposte attività di volontariato, quali pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola (rif. D.P.R. n. 235/2007).
2. In nessun caso un'infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi sei mesi di comportamento corretto dalla loro applicazione.
4. Le norme disciplinari si ispirano ai principi della trasparenza e della proporzionalità della sanzione. Nell'individuazione della tipologia e dell'entità della stessa si terrà conto di tutte le circostanze del fatto e, in ogni caso, della situazione personale dello studente.

#### **4.6 RESPONSABILITA' E VIOLAZIONI DISCIPLINARI**

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nelle violazioni disciplinari ciascuno studente è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Non sono ammesse sanzioni collettive.
2. Non risponde di violazione disciplinare lo studente che ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di un diritto, oppure in stato di legittima difesa (necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa). In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva delle altrui personalità.
3. Quando più studenti concorrono in una violazione disciplinare, ciascuno di essi soggiace alla sanzione per questa stabilita, distinguendo, per quanto possibile, la posizione di chi ha promosso o diretto l'attività di gruppo, e quella di chi invece ha svolto un ruolo marginale.
4. Allo studente che commette più violazioni disciplinari con una sola azione o con più azioni collegate da un medesimo fine, si applica soltanto la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave.
5. Indipendentemente dalla responsabilità disciplinare, è fatto salvo l'accertamento di ulteriori responsabilità e delle conseguenti sanzioni derivanti dal fatto a norma delle leggi penali, civili e amministrative.

## **V - INFRAZIONI E SANZIONI**

1. Agli studenti che pongano in essere, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo, condotte configuranti mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri previsti dall'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche della scuola, sono inflitte le seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale.
- b) richiamo scritto, vistato da un familiare.
- c) annotazione sul registro di classe, vistata dal Dirigente Scolastico.
- d) esclusione fino a sei mesi da cariche rappresentative, nonché da attività associative, sportive e ricreative.
- e) allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni.
- f) allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni.

2. Per mancanza ai doveri connessi alla regolare frequenza dei corsi, all'assiduo assolvimento degli impegni di studio, anche in classe, e al decoro personale, si infliggono le sanzioni di cui alle lettere a), b) o c). Qualora il fatto sia grave per particolari artifici oppure per falsità si infliggono le sanzioni di cui alle lettere d) o e).

3. Per mancanza ai doveri di correttezza e di rispetto, anche formale, nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale scolastico in genere e dei compagni si infliggono le sanzioni di cui alle lettere c) o d). Qualora il fatto sia grave, per l'utilizzo di espressioni o comportamenti direttamente offensivi, si infligge la sanzione di cui alla lettera e).

4. Per mancanza al dovere di osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza, dettate dal vigente Regolamento interno d'Istituto (e successive modificazioni), si infliggono le sanzioni di cui alle lettere a), b) o c). Qualora il fatto sia grave, essendone derivato pericolo per l'incolumità di persone o cose, si infliggono le sanzioni di cui alle lettere d) o e).

5. Per mancanza al dovere di corretto utilizzo delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici, nonché per incuria nei confronti dell'ambiente scolastico, si infliggono le sanzioni di cui alle lettere c) o d). Qualora il fatto sia grave, essendone derivati danni al patrimonio della scuola, si infligge la sanzione di cui alla lettera e), con l'obbligo per lo studente, in solido con gli eventuali corresponsabili, di provvedere alla riparazione dei danni, direttamente o per equivalente.

6. Per fatti gravi che turbino il regolare andamento della scuola, o creino danno alla reputazione dell'Istituto, oppure commessi con violenza o minaccia o contro nome imperativo di legge, si infliggono le sanzioni di cui alle lettere e) ed f).

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla scuola può essere disposto anche in caso di reiterate infrazioni disciplinari oppure quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e la sua famiglia, che possa preparare il rientro nella comunità scolastica. Qualora l'autorità giudiziaria, i servizi sociali oppure la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano tale rientro, l'alunno potrà iscriversi, anche in corso d'anno, ad altro Istituto scolastico.

8. Le sanzioni previste dalle lettere a), b) e c) sono inflitte dal docente. Quella di cui alla lettera d) è inflitta dal Dirigente Scolastico. Quelle di cui alle lettere e) e f) sono riservate al Consiglio di classe. L'organo competente per sanzioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.

9. Di tutti i provvedimenti disciplinari, al di fuori del richiamo verbale, va data notizia alla famiglia dello studente.

10. La successione di tre annotazioni scritte sul registro di classe può dare origine ad almeno un giorno di sospensione dalle lezioni.

11. È possibile commutare in attività da svolgersi in favore della scuola le sanzioni previste dalle lettere d), e) e f). Tali attività verranno determinate di volta in volta secondo le specifiche esigenze dell'Istituto. Esse potranno consistere in un supporto fornito alle attività del personale docente o non docente della scuola. Sono in ogni caso vietate attività meramente affaticanti o degradanti.

12. Le attività in favore della comunità scolastica e quelle necessarie alla riparazione dei danni arrecati al patrimonio della scuola possono svolgersi anche in ore pomeridiane, sotto la vigilanza di personale dell'Istituto.

13. Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai "doveri" propri degli studenti (Riferimento: Allegato 1).

## **VI - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

1. Prima di sottoporre uno studente a sanzione disciplinare occorre contestargli tempestivamente l'addebito con chiarezza e precisione, indicando gli elementi di prova a suo carico. Lo studente deve essere invitato ad esporre le sue ragioni in un termine adeguato e ad indicare eventuali elementi di prova a discarico, che saranno liberamente valutati.

2. Per le sanzioni di competenza di organi individuali, la procedura è orale e immediata, in relazione al tipo di provvedimento da adottare.

3. Per le sanzioni di competenza di organi collegiali, le comunicazioni di rito, comprendenti altresì l'invito a comparire davanti all'organo stesso non prima di cinque giorni, sono effettuate per iscritto all'alunno e alla sua famiglia. Davanti all'organo collegiale, in riunione non pubblica, lo studente compare personalmente, eventualmente accompagnato da un familiare, e può farsi assistere da altro studente dell'Istituto. L'alunno può presentare le sue difese anche per iscritto, con facoltà di produrre documenti e testimonianze a lui favorevoli.

4. L'organo collegiale delibera a maggioranza dei suoi componenti. Il provvedimento sanzionatorio è motivato. Va comunicato integralmente allo studente e alla sua famiglia, con l'indicazione delle forme e dei termini di impugnazione.

5. Entro il termine di presentazione delle difese, lo studente può chiedere la conversione della sanzione in attività in favore della scuola. In tal caso il procedimento davanti all'organo competente si chiude con l'applicazione della sanzione commutata.

## **VII - ORGANO DI GARANZIA**

### **7.1 ORGANO DI GARANZIA**

1. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti prevede l'istituzione dell'Organo di garanzia interno all'Istituto.

2. Ne fanno parte due rappresentanti dei docenti, un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori ed è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

3. L'Organo di garanzia è nominato dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno scolastico.

I componenti dell'Organo verranno individuati come segue:

- Presidente: il Dirigente Scolastico.
- Componente Docenti: i due collaboratori del Dirigente scolastico.
- Componente Studenti: il più anziano tra i rappresentanti in Consiglio d'Istituto.
- Componente Genitori: il Presidente del Consiglio d'Istituto in carica.

In caso di giustificato impedimento potranno essere designati sostituti.

4. L'Organo di garanzia si riunisce quando necessario, potendo comunque accorpate la trattazione di più ricorsi in una medesima seduta.

5. Nessuna parte dello Statuto né degli altri documenti fondamentali della scuola può essere interpretata nel senso di impedire od ostacolare l'accesso degli studenti all'Organo di garanzia, nelle forme e nei limiti previsti. L'accesso all'Organo di garanzia e le attività svolte davanti allo stesso non possono mai influire sulla valutazione del profitto.

### **7.2 RICORSO CONTRO LE SANZIONI**

1. All'Organo di garanzia è ammesso ricorso contro le sanzioni e i provvedimenti disciplinari che non comportano allontanamento dello studente dalla comunità scolastica. Per questi ultimi valgono le impugnazioni a livello provinciale previste dall'art. 328 T.U. 297/94.

2. Il ricorso è presentato e sottoscritto dallo studente o dagli studenti interessati entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, pena l'inammissibilità. Esso deve contenere gli estremi del provvedimento sanzionatorio, una succinta esposizione dei fatti e le sommarie ragioni su cui è fondato.
3. Il ricorrente o i ricorrenti devono presentarsi personalmente davanti all'Organo di garanzia e possono farsi assistere ciascuno da altro studente dell'Istituto. Per ragioni di riservatezza, di regola le riunioni dell'Organo di garanzia non sono pubbliche.
4. Il procedimento è ispirato ai principi dell'oralità, della concentrazione e della semplificazione.
5. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sanzione. Peraltro, qualora l'Organo di garanzia ritenga all'unanimità che l'impugnazione sia meramente strumentale o dilatoria, o comunque manifestamente infondata, con la decisione può applicare anche una sanzione più grave per tipo o entità, se ne ricorrono i presupposti.
6. L'Organo di garanzia svolge l'istruttoria che ritiene necessaria per ogni singolo caso, in piena libertà e autonomia, e nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti. È in ogni caso assicurato il contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità. Allo studente non può mai essere negata la facoltà di indicare elementi di prova; in particolare di avvalersi di testimonianze e dichiarazioni di compagni.
7. L'Organo di garanzia si pronuncia, a maggioranza dei suoi componenti, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, con decisione scritta e succintamente motivata. In caso di parità di voto prevale la decisione più favorevole allo studente. La sua competenza è estesa sia ai vizi di procedura che a quelli di merito.
8. L'Organo di garanzia può respingere il ricorso, così confermando la sanzione impugnata, ovvero accoglierlo, annullando la stessa (in tutto o in parte) oppure modificandola, per tipo o entità, ma soltanto in senso più favorevole allo studente, salvo quanto previsto all'art. 10 di questo capitolo.
9. L'Organo di garanzia decide, su richiesta di uno o più studenti oppure di chiunque vi abbia interesse nell'ambito della comunità scolastica, anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione dello Statuto e dei documenti fondamentali della scuola.
10. Qualora l'Organo di garanzia ritenga all'unanimità che il conflitto non sia rilevante né serio archivia la richiesta, altrimenti procede applicando, in quanto compatibili, le disposizioni sopra indicate.
11. L'Organo di garanzia, in caso di conflitto, deve preventivamente tentare di conciliare le parti. Qualora ciò non sia possibile, risolve il conflitto, anche secondo equità, con decisione vincolante per le parti stesse.

## **VIII - MODIFICHE, INTERPRETAZIONE E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento verrà consegnata ad ogni studente all'atto dell'iscrizione. Egli la dovrà conservare ed impegnarsi alla sua osservanza.
2. Proposte di modificazione ed integrazione al presente regolamento possono essere presentate al Consiglio d'Istituto dal Consiglio dei Delegati o dal Collegio dei Docenti o dall'Assemblea del personale ATA, validamente costituita.
3. Ogni decisione circa la corretta applicazione del presente regolamento è presa dal dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal suo delegato e, in seconda istanza, dal Consiglio d'Istituto.

# REGOLAMENTO DI ISTITUTO - Allegato 1

I.T.I.S. "A. Artom"

## MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI

### Classificazione delle sanzioni

- D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.
- Circolare Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008.

#### **A) Sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica (art. 4 – comma 1):**

Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che sono definite ed individuate dal presente regolamento d'Istituto, assieme alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure all' **Allegato 1**.

#### **B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (art. 4 – comma 8):**

Tale sanzione, adottata dal Consiglio di Classe, è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

#### **C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art. 4 – comma 9):**

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) Devono essere stati commessi reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana (ad esempio violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad esempio incendio o allagamento).
- 2) Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di atti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'Autorità Giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

#### **D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art. 4 – comma 9 bis):**

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) Devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità ed il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale.
- 2) Non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C) e D), occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

**E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 4 - commi 9 bis e 9 ter):**

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (comma 9 bis).

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B), C), D) ed E) possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (comma 9 ter).

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 legge n. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Di norma (si rinvia in proposito alle disposizioni sull'autonomia scolastica), le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del D.M. n. 306/2007.

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

**Mancanze disciplinari e relative sanzioni**

lettera	doveri	mancanze disciplinari	sanzioni	organi sanzionatori
<b>A</b>	Frequenza regolare ed impegno scolastico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuare ripetute assenze.</li> <li>• entrare spesso in ritardo.</li> <li>• assenze strategiche (in concomitanza di verifiche orali e scritte).</li> <li>• non portare il materiale e non svolgere i compiti assegnati.</li> <li>• non essere puntuali nella consegna degli elaborati.</li> <li>• non seguire il lavoro in classe.</li> <li>• assenze/ritardi non giustificati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ammonizione privata.</li> <li>• nota sul libretto personale o sul registro di classe .</li> <li>• avviso alla famiglia (comunicazione scritta o telefonica).</li> <li>• convocazione dei genitori.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Docente</li> <li>❖ Dirigente Scolastico</li> </ul>
<b>B</b>	Rispettare il Capo d'Istituto, i docenti, il personale ATA, i compagni e tutte le persone presenti nell'Istituto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• distruggere o rubare oggetti appartenenti ad altri.</li> <li>• assumere atteggiamenti volgari non consoni alla situazione ed al contesto scolastico.</li> <li>• offendere i compagni e le loro famiglie.</li> <li>• disturbare intenzionalmente lo svolgimento delle lezioni nella propria o altrui classe.</li> <li>• attardarsi nei corridoi facendo chiasso.</li> <li>• abbandonare le lezioni senza permesso.</li> <li>• rifiuto di svolgere il compito assegnato.</li> <li>• dimenticare ripetutamente il materiale scolastico.</li> <li>• contraffare le firme.</li> <li>• effettuare assenze di classe o di Istituto.</li> <li>• assumere atteggiamenti di prevaricazione verso i compagni ed i docenti.</li> <li>• molestare chicchessia.</li> <li>• mancare di rispetto verso la comunità scolastica.</li> <li>• ascoltare musica durante la lezione (con o senza auricolari).</li> <li>• atti di violenza che mettono in pericolo l'incolumità altrui.</li> <li>• tenere acceso il telefono cellulare durante la lezione.</li> <li>• fotografare e fare riprese video con cellulare, macchina fotografica e videocamera.</li> <li>• abbigliamento non adatto all'ambiente scolastico.</li> <li>• linguaggio e/o gesti offensivi, minacce, aggressione verbale e/o fisica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ammonizione privata.</li> <li>• nota sul libretto personale o sul registro di classe .</li> <li>• avviso alla famiglia (comunicazione scritta o telefonica).</li> <li>• richiamo verbale della Presidenza.</li> <li>• sospensione con obbligo di frequenza.</li> <li>• risarcimento danni/furti.</li> <li>• temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica (max. 15 gg).</li> <li>• allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 gg.</li> <li>• esclusione dallo scrutinio finale.</li> <li>• non ammissione all'esame di Stato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Docente (1,2,3)</li> <li>❖ Dirigente Scolastico (1,2,3,4)</li> <li>❖ Consiglio di Classe (5,6,7)</li> <li>❖ Consiglio di Istituto (8,9,10)</li> </ul>
<b>C</b>	Osservare le disposizioni organizzative, di igiene e di sicurezza previste dal Regolamento d'Istituto. Non essere di	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rientrare in aula in ritardo dopo l'intervallo ed al cambio dell'ora.</li> <li>• girovagare all'interno dell'Istituto.</li> </ul>	<i>vedi lettera B</i>	<i>vedi lettera B</i>

	pregiudizio alla propria ed all'altrui sicurezza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fumare nei locali della scuola e negli spazi esterni afferenti l'edificio scolastico.</li> <li>• uscire dagli spazi e dai tempi di intervallo consentito.</li> <li>• spintonare sulle scale, lanciare oggetti in aula, dalle finestre e negli spazi comuni.</li> <li>• uscire dal perimetro scolastico senza permesso.</li> <li>• introdurre persone estranee nei locali della scuola.</li> <li>• violazione intenzionale delle norme di sicurezza.</li> <li>• attivare allarmi senza motivi.</li> <li>• rimuovere la segnaletica sulla sicurezza.</li> <li>• danneggiare o rimuovere i dispositivi di sicurezza.</li> </ul>		
<b>D</b>	Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, gli strumenti ed i sussidi didattici. Non arrecare danni al patrimonio scolastico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• manomissione o furto di strumenti, suppellettili, arredi, parti fisse e mobili delle aule, dei laboratori, dei servizi e degli spazi comuni.</li> <li>• utilizzare gli strumenti o gli arredi in maniera impropria e pericolosa per sé o per gli altri.</li> <li>• non avere cura delle basilari norme igieniche nei servizi o provocare danni alle strutture.</li> <li>• danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, strumenti di laboratorio, attrezzi nelle palestre, ecc.).</li> </ul>	<i>vedi lettera B</i>	<i>vedi lettera B</i>
<b>E</b>	Mantenere accogliente l'ambiente scolastico ed averne cura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• imbrattare le aule e gli spazi comuni con immondizie di varia natura compromettendone il corretto utilizzo.</li> <li>• scrivere sui muri, porte, banchi, ecc.</li> </ul>	<i>vedi lettera B</i>	<i>vedi lettera B</i>
<b>F</b>	Comportamenti corretti e coerenti con le finalità della scuola.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• introdurre in Istituto alcolici e/o droghe.</li> <li>• fare uso in Istituto di alcolici e/o droghe.</li> <li>• propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di persone.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica (max. 15 gg).</li> <li>• allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 gg.</li> <li>• esclusione dallo scrutinio finale.</li> <li>• non ammissione all'esame di Stato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Consiglio di Classe (1)</li> <li>❖ Consiglio di Istituto (2,3,4)</li> </ul>

# REGOLAMENTO DI ISTITUTO - Allegato 1

## I.T.I.S. "A. Artom" REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

### Sommario

- Art. 1 – Premessa
- Art. 2 – Tipologie di attività da comprendere nei viaggi di istruzione
- Art. 3 – Finalità per ogni tipologia
- Art. 4 – Proponenti per ogni tipologia di viaggio
- Art. 5 – Iter procedurale per l'organizzazione dei viaggi di istruzione
- Art. 6 – Durata dei viaggi e periodi di effettuazione
- Art. 7 – Destinatari
- Art. 8 – Criteri per organizzare eventuali attività per i non partecipanti al viaggio di istruzione
- Art. 9 – Finanziamento a carico totale della scuola
- Art. 10 – Contributi degli allievi
- Art. 11 – Responsabile del viaggio
- Art. 12 – Accompagnatori
- Art. 13 – Criteri per la comparazione delle offerte
- Art. 14 – Polizza assicurativa
- Art. 15 – Monitoraggio e valutazione
- Art. 16 – Cenni riepilogativi sulla documentazione

## **Art. 1 – Premessa**

L'arricchimento dell'offerta formativa è un prodotto specifico, il principale dell'autonomia scolastica. Tale arricchimento comporta una parte, non certo trascurabile, di attività diverse da quelle tradizionali; si tratta anche di attività "fuori aula", le quali possono essere parte integrante delle discipline curriculari o parte aggiuntiva delle stesse o del curricolo. Una parte importante dell'attività "fuori aula" è sicuramente rappresentata dai viaggi di istruzione; con tale termine si intende, nel linguaggio scolastico, non solo l'annuale gita scolastica, ma anche le visite guidate, gli scambi culturali, attività sportive, partecipazione a fiere, mostre, ecc. Per l'importanza che i viaggi di istruzione rivestono nel quadro generale della formazione degli allievi non possono trovare spazio nella progettazione del POF. I viaggi di istruzione presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata pianificazione predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico. Quindi, anche per la realizzazione di questa attività, al pari di qualsiasi altro progetto, si impone un discorso di programmazione, monitoraggio e valutazione; e sono chiamati in causa tanto l'elemento progettuale didattico quanto quello organizzativo e amministrativo-contabile. Determinante nella scuola dell'autonomia sono la semplificazione delle procedure e l'organizzazione, al fine di raggiungere gli obiettivi concordati. In particolare per tutta l'organizzazione delle attività "fuori aula", si ritiene che gli obiettivi possano essere raggiunti solo attraverso un responsabile rispetto di regole concordate. Di qui la proposta di un regolamento per definire in modo coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, nell'organizzazione dei viaggi di istruzione.

## **Art. 2 – Tipologie di attività da comprendere nei viaggi di istruzione**

Nella definizione di viaggi di istruzione sono comprese le seguenti tipologie di attività:

- a) Viaggi di integrazione culturale in Italia ed all'estero.
- b) Visite guidate della durata di un giorno presso località di interesse storico-artistico, aziende, mostre, musei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve naturali.
- c) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, quali visite a complessi aziendali, partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, concorsi.
- d) Scambi culturali, stages nell'ambito di programmi comunitari o di progetti.

## **Art. 3 – Finalità per ogni tipologia**

### *a) Viaggi di integrazione culturale*

Trattasi di viaggi di durata superiore ad un giorno. Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali.

Per quelli effettuati all'estero la finalità è quella rappresentata dalla conoscenza di realtà sociali, economiche, artistiche di altri paesi.

### *b) Visite guidate*

Esse hanno la finalità di informazione generalizzata di carattere geografico, economico e artistico, di approfondimento specifico, di documentazione su argomenti trattati, di orientamento scolastico e/o professionale, di conoscenza delle realtà produttive del territorio, di sviluppo di un'educazione ecologica ed ambientale.

### *c) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo*

Sono essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecniche, alla conoscenza di realtà economiche e produttive attinenti agli indirizzi di studio e a favorire la visibilità del lavoro scolastico.

### *d) Scambi culturali e stages previsti da programmi comunitari e progetti*

Tali viaggi hanno l'intento di promuovere la conoscenza di realtà scolastiche diverse, sia nazionali che straniere, e di facilitare un processo di integrazione culturale.

## **Art. 4 – Proponenti per ogni tipologia di viaggio**

Le proposte, per tutte le tipologie previste, devono provenire dai Consigli di Classe entro il 30 novembre. Ogni Consiglio di Classe provvede alla stesura della proposta del progetto, con l'individuazione del Referente, seguendo l'iter procedurale indicato nel presente Regolamento.

#### **Art. 5 – Iter procedurale per i viaggi di istruzione**

All'inizio dell'anno scolastico il Consiglio di Classe di novembre propone le mete, che sono notificate alla Funzione Strumentale la quale con il Dirigente Scolastico le unifica per classi, quando possibile.

La proposta del viaggio, redatta dal Consiglio di Classe su un modello standard per tutto l'Istituto, dovrà contenere:

- l'indicazione di un docente accompagnatore ed un sostituto quale riserva;
- l'itinerario e il programma di viaggio compatibili con il percorso formativo
- la scelta del periodo di effettuazione del viaggio di istruzione.

Gli allievi (almeno i 2/3 della classe) versano una quota di adesione (per i viaggi di istruzione di più giorni la quota dovrà essere di € 100,00 o 200,00 procapite proporzionalmente alla spesa stimata), insieme con la manleva, al docente accompagnatore della classe, che la deposita in Segreteria (D.S.G.A.).

La Segreteria provvederà a chiedere i preventivi.

La Giunta Esecutiva dell'Istituto o un'apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, esaminerà i preventivi e li porterà al Consiglio di Istituto per la delibera.

Per il saldo, le famiglie effettueranno, prima della partenza per il viaggio, un bonifico bancario o postale alla scuola

#### **Art. 6 – Durata dei viaggi e periodi di effettuazione**

Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in 6 giorni il periodo massimo utilizzabile per i viaggi di istruzione, per ciascuna classe, da utilizzare di norma in un unico periodo, salvo inderogabili necessità derivanti non dall'organizzazione della scuola. E' fatto divieto di effettuare viaggi negli ultimi trenta giorni di lezione. E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (operazione degli scrutini, elezioni scolastiche). Nello stesso periodo la scuola effettuerà didattica alternativa per coloro che non partecipano.

#### **Art. 7 – Destinatari**

Sono tutti gli allievi regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica.

Si precisa che per la tipologia di viaggi di integrazione culturale in Italia ed all'estero, i quali hanno durata superiore ad un giorno, destinatari saranno solo gli allievi dell'Istituto.

Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. L'autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta.

Il viaggio di istruzione viene effettuato solo con la partecipazione dei 2/3 della classe.

#### **Art. 8 – Criteri per organizzare eventuali attività per i non partecipanti ai viaggi di istruzione**

I non partecipanti non sono, nel modo più assoluto, esonerati dalla frequenza scolastica.

#### **Art. 9 – Contributi degli allievi**

Per i fondi versati dalle famiglie non è prevista la gestione fuori bilancio, ma gli stessi vanno versati sul conto corrente postale intestato alla scuola. Ogni singolo partecipante ai viaggi dovrà effettuare il versamento sul CCP dell'Istituto. L'acconto pari al 30% dell'importo complessivo ipotizzato per il viaggio dovrà essere versato entro il 15 gennaio. Il termine del versamento a saldo è 10 giorni prima della partenza. Le ricevute di tutti i partecipanti dovranno essere consegnate in Segreteria, a cura del Responsabile del viaggio.

Per le visite guidate e per i viaggi della durata di un giorno, a discrezione del docente referente che se ne assumerà la responsabilità, sarà possibile effettuare un versamento cumulativo per tutti i partecipanti della classe. Le ricevute del CCP dovranno essere consegnate, dal Responsabile del viaggio, in Segreteria almeno tre giorni prima dell'inizio del viaggio.

#### **Art. 10 – Responsabile del viaggio**

E' opportuno evidenziare che il Responsabile del singolo viaggio di istruzione:

- è il capofila degli accompagnatori.

- è la persona cui fanno riferimento gli allievi, i genitori, i docenti e la Segreteria.
- è la persona che viene informata e documentata sulla progettazione e fasi successive.
- è tenuto alla raccolta ed alla successiva consegna in Segreteria dei moduli per l'autorizzazione al viaggio degli alunni minorenni o per la presa visione da parte dei genitori per i maggiorenni.
- provvede al ritiro dei CCP per il versamento del contributo da parte degli allievi ed alla consegna in Segreteria delle ricevute entro i termini indicati nel presente Regolamento.
- predispone l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza, ed il prospetto riepilogativo dei contributi versati.
- si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione al viaggio.
- riceve in consegna i documenti relativi al viaggio.
- è tenuto a redigere la relazione finale controfirmata da tutti i docenti accompagnatori.

La relazione consuntiva dovrà indicare:

- il numero dei partecipanti ed eventuali assenti.
- i docenti accompagnatori.
- un giudizio globale sui servizi forniti dalla ditta.
- le finalità didattiche raggiunte.
- eventuali pendenze aperte (economiche, disciplinari, rimostranze).

### **Art. 11 – Accompagnatori**

La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, di solito è svolta dal personale docente. Il Dirigente Scolastico, se ritiene opportuno, può prevedere la partecipazione di personale ATA in qualità di supporto.

Considerata la valenza didattica ed educativa dei viaggi di istruzione vanno utilizzati i docenti appartenenti alle classi partecipanti al viaggio ed alle materie attinenti alle finalità del viaggio stesso. Per i viaggi all'estero, è opportuno che almeno uno degli accompagnatori possieda conoscenza della lingua del Paese da visitare. Per i viaggi in cui sia presente un allievo portatore di handicap si rende necessaria la presenza di personale con specifiche competenze. Spetta al Dirigente Scolastico stabilire il numero degli accompagnatori per ogni viaggio ed individuare le persone cui affidare tale incarico. Verificata la disponibilità del docente, il Dirigente Scolastico conferirà l'incarico con nomina.

Quanto al numero degli accompagnatori, nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la presenza di almeno un docente ogni quindici alunni, fermo restando l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe per effettive esigenze connesse al numero degli alunni.

Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nello stesso anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pur essendo auspicabile comunque una rotazione degli accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso docente.

E' fatto divieto di partecipazione di terze persone oltre gli accompagnatori quali genitori, figli, parenti. L'accompagnatore è tenuto alla vigilanza degli alunni come indicato dall'art. 2047 del Codice Civile.

### **Art. 12 – Criteri per la comparazione delle offerte**

Il Decreto 44/2001 attribuisce al Dirigente Scolastico la scelta del contraente che dovrà avvenire attraverso la comparazione di almeno tre ditte interpellate. Il Dirigente Scolastico, con il responsabile del viaggio, avrà il compito di:

- aprire le offerte.
- esaminare la documentazione.
- valutare i servizi offerti.
- individuare la ditta aggiudicataria.

### **Art. 13 – Polizza assicurativa**

Il Direttore S.G.A. verifica che all'inizio dell'anno scolastico, al momento della stipula della polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile, sia stata prevista anche la copertura integrativa per i viaggi di istruzione.

#### **Art. 14 – Monitoraggio e valutazione**

Nella scuola dell'autonomia diventa determinante monitorare tutte le attività del Piano dell'Offerta Formativa al fine di verificare l'efficacia di ogni progetto. In particolare per i viaggi di istruzione sarà opportuno verificare:

- i servizi offerti dall'agenzia.
- il gradimento dei partecipanti.
- la valutazione degli accompagnatori.
- la comparazione tra costo e beneficio.

A tal fine saranno acquisite le relazioni consuntive dei Responsabili del viaggio e questionari compilati dagli alunni così come allegato fac-simile al presente Regolamento.

#### **Art. 15 – Cenni riepilogativi sulla documentazione**

La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente:

- elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza.
- dichiarazioni di consenso delle famiglie.
- elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte per l'assunzione dell'obbligo di vigilanza.
- la relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa.
- il programma analitico del viaggio.
- il prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate.
- la documentazione prevista dalla C.M. 14/10/1992 n. 291.
- relazione consuntiva.